

Statuto

.giovani verdi

Giovani Verdi Ticino

I. Costituzione

Art. I. Nome e Sede

1. Sotto il nome “Giovani Verdi Ticino”, è costituita un’associazione politica senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 60 del Codice civile svizzero.
2. La sede dell’associazione è a Bellinzona.

Art. II. Scopo

1. L’obiettivo di Giovani Verdi Ticino è quello di lavorare in maniera sostenibile per una società più equa e con minor impatto ambientale, che sia anticapitalista, anti-razzista, queer-femminista, pacifista e su base democratica. Nell’attività del movimento un’attenzione particolare è riservata alle problematiche giovanili, al rispetto e allo sviluppo armonioso delle generazioni future, e alla creazione di sinergie con altre associazioni giovanili e/o ambientaliste. I e le Giovani Verdi sensibilizzano e mobilitano sia in ambito istituzionale sia al di fuori dei consessi politici classici.
2. I e le Giovani Verdi rappresentano democraticamente queste tematiche davanti all’autorità e all’opinione pubblica.
3. Il documento programmatico (Programma del Partito Giovani Verdi Svizzera) del 18 gennaio 2020, specifica il presente articolo e costituisce le linee guida e gli obiettivi per le attività della sezione.

Art. III. Appartenenza

Giovani Verdi Ticino è la sezione ticinese di Giovani Verdi Svizzera. Sono inoltre il partito giovanile di Verdi Ticino.

II. Membr*

Art. IV. Adesione

L’adesione a Giovani Verdi Ticino è aperta a tutte le persone fisiche che hanno un’età inferiore ai 35 anni, sostengono lo scopo e condividono il programma del partito e non appartengono a nessun altro partito svizzero al di fuori dei Verdi.

Art. V. Membr*

1. Membr* di Giovani Verdi Ticino sono membr* di Giovani Verdi Svizzera e viceversa.

2. Membr* di Giovani Verdi Ticino sono di principio anche membr* di Verdi Ticino. La tassa sociale a Verdi Ticino deve essere pagata secondo gli statuti della rispettiva sezione locale o cantonale.
3. Membr* di Giovani Verdi Ticino possono rinunciare all'appartenenza ai Verdi. Ciò viene fatto attraverso una segnalazione scritta a Giovani Verdi Ticino o a Giovani Verdi Svizzera.

Art. VI Fine dell'affiliazione

La fine dell'affiliazione è determinata da:

- a. il raggiungimento dei 35 anni di età
- b. una esplicita dichiarazione scritta di dimissione dalle Giovani Verdi Ticino o delle Giovani Verdi Svizzera
- c. la morte
- d. l'espulsione

Art. VII Dimissioni

Le dimissioni possono essere fatte in qualsiasi momento notificando preferibilmente il Comitato di Giovani Verdi Ticino.

Art. VII Espulsione

1. Per cause gravi le o i membr* possono essere espuls* dopo un'audizione e tramite un voto di maggioranza di 2/3 del Comitato nazionale.
2. Su richiesta la persona esclusa può ricevere una motivazione scritta.

III. Organizzazione

Art. IX Organi

1. Gli organi di Giovani Verdi Ticino sono:
 - a. l'Assemblea Generale (AG)
 - b. l'Assemblea annuale (AA)
 - c. il Comitato
 - d. il Coordinamento
 - e. i Gruppi di lavoro (GL)
 - f. Revisore dei conti

A. Assemblea generale

Art. X Competenze

1. L'assemblea Generale è l'organo supremo di Giovani Verdi Ticino
2. Ha in particolare le seguenti competenze:
 - a. L'adozione e la modifica di Regolamenti, Documenti di presa di posizione e Risoluzioni.
 - b. La modifica degli Statuti
 - c. L'adozione di prese di parola per le votazioni nazionali e cantonali
 - d. L'adozione delle proposte elettorali per le elezioni (liste o i nominativi delle proprie rappresentant* su altre liste)
 - e. Il lancio e il sostegno di iniziative e referendum
 - f. Decidere sui ricorsi che le pervengono
 - g. Decidere l'entrata in comitati di sostegno interpartitici
 - h. L'approvazione di Mozioni da parte di persone o gruppi che ne hanno il diritto secondo l'art X.
 - i. L'elezione (extra) ordinaria
 - i. del Coordinamento
 - ii. delle persone membr* facenti parte del Comitato
 - iii. della Rappresentanza di Giovani Verdi Ticino in seno al Comitato nazionale di Giovani Verdi Svizzera
 - iv. della Rappresentanza di Giovani Verdi Ticino in seno a Verdi Ticino
 - v. la o il Revisore dei conti

Art. XI Controllo degli Organi

L'Assemblea Generale supervisiona le attività di tutti gli organi tranne l'Assemblea Generale Annuale. Può richiamarli in qualsiasi momento o contestare le loro decisioni.

Art. XII Composizione e Organizzazione

1. L'Assemblea Generale (AG) è aperta al pubblico.
2. L'AG si tiene normalmente 2 volte all'anno su invito del Comitato.
3. L'AG ordinaria deve essere annunciata con almeno 30 giorni di anticipo. L'ordine del giorno è reso disponibile 14 giorni prima dell'Assemblea.
4. Singoli documenti e aggiunte all'ordine del giorno possono essere fatte in un secondo momento.
5. L'AG può tenersi online in casi eccezionali.

Art. XIII Diritto di voto e di proporre mozioni

1. Hanno diritto di voto tutte le persone che sono membr* di Giovani Verdi Ticino
2. Dietro richiesta della o del presidente del giorno o di 1/4 delle persone aventi diritto di voto una votazione od elezione può essere organizzata a scrutinio segreto.
3. Dove non sia previsto diversamente dallo Statuto, l'AG decide a maggioranza semplice.
4. Coloro che hanno diritto di presentare mozioni sono le e i membr*, il Coordinamento, il Comitato e i Gruppi di lavoro.
5. Persone e gruppi autorizzati a presentare delle mozioni su questioni all'ordine del giorno per iscritto in anticipo o spontaneamente durante un'AG.
6. Mozioni su trattande all'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto almeno 5 giorni prima dell'AG.

Art. XIV Assemblea straordinaria

Un'assemblea straordinaria può essere convocata se 1/3 delle persone facenti parti del partito lo richiedono per iscritto. L'assemblea avrà luogo al più tardi dopo 7 giorni.

B. Assemblea generale annuale

Art. XV Competenze

1. L'Assemblea generale annuale è l'organo supremo di Giovani Verdi Ticino.
2. Oltre alle competenze di un'assemblea generale, l'assemblea generale annuale ha in particolare le seguenti competenze:
 - a. L'elezione ordinaria
 - i. del Coordinamento
 - ii. delle persone membr* facenti parte del Comitato
 - iii. della persona che rappresenta Giovani Verdi Ticino all'interno del Comitato nazionale di Giovani Verdi Svizzera
 - iv. la o il Revisore dei Conti
 - b. lo scioglimento dell'Associazione con una maggioranza di 2/3.

Art. XVI Composizione e Organizzazione

1. L'assemblea annuale ha luogo una volta all'anno.
2. Si applicano le disposizioni dell'AG.

C. Comitato

Art. XVII Competenze

1. Il Comitato si occupa degli affari correnti e rappresenta il Partito all'esterno. Il Comitato ha tutte le competenze che non sono delegate ad un altro organo dalla legge o da questo Statuto.
2. Il Comitato ha in particolare le seguenti competenze:
 - a. la definizione della Strategia e del Coordinamento delle Campagne per le Giovani Verdi Ticino
 - b. la definizione della Strategia e del Coordinamento delle Campagne elettorali
 - c. la convocazione, l'elaborazione dell'ordine del giorno, la formulazione di raccomandazioni di voto e di elezione e discussione preliminare degli argomenti per le Assemblee Annuali e Generali
 - d. il coordinamento di azioni ed eventi a livello cantonale
 - a. gestisce la comunicazione verso l'esterno e l'interno (social media, comunicati stampa)
 - b. promuove la collaborazione interpartitica
 - e. l'esclusione di persone membr* secondo l'Art. 8
3. Se le decisioni non possono essere prese nel corso di un'assemblea generale annuale o in un'assemblea generale a causa di mancanza di tempo, il Comitato può prendere le seguenti decisioni:
 - c. Raccomandazioni di voto per votazioni cantonali e federali
 - d. Lancio e sostegno di referendum
 - e. Sostegno d'iniziative popolari cantonali
 - f. Adozione di Risoluzioni
 - g. Il Comitato può delegare singole competenze al Coordinamento

Art. XVIII Composizione

1. Il Comitato è composto da un minimo di 5 e un massimo di 7 persone liberalmente elette, compreso il Coordinamento.
2. Si cerca di avere un'equa rappresentanza geografica e dei generi.

Art. XIX Organizzazione

1. Il Comitato viene eletto per un anno ed è rieleggibile. In caso di dimissioni, un'elezione suppletiva sarà programmata per l'AG seguente.
2. Il Coordinamento delle Giovani Verdi Ticino si occupa di gestire le riunioni di Comitato.
3. Le riunioni di Comitato possono svolgersi online.
4. Le riunioni sono aperte a tutte le persone aderenti a Giovani Verdi Ticino.

5. Il Comitato può prendere delle decisioni quando è raggiunto il quorum (la maggioranza delle persone è presente). Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.
6. Chi si occupa di gestire la riunione o 1/4 delle persone presenti può chiedere un'elezione o un voto a scrutinio segreto.
7. Possono essere prese decisioni tramite circolare (email) a meno che almeno 1 persona del Comitato non richieda che tale decisione venga presa durante una riunione. Una risoluzione circolare è considerata approvata se vi partecipa la maggioranza delle persone facenti parte del Comitato.
8. Le riunioni di Comitato sono convocate dal Coordinamento secondo necessità. Almeno 3 persone del Comitato possono richiedere la convocazione di una riunione entro 14 giorni.

D. Coordinamento

Art. XX Competenze

1. Il Coordinamento rappresenta Giovani Verdi Ticino verso l'esterno. È garante del funzionamento degli organi di Giovani Verdi Ticino.
2. Il Coordinamento ha inoltre le seguenti competenze e funzioni:
 - a. la rappresentazione del Partito verso l'esterno
 - b. prese di posizione sull'attualità
 - c. gestire le riunioni di Comitato così come dell'Assemblea generale e annuale (Il Coordinamento può delegare la gestione ad altre persone)
 - d. esprimere il voto decisivo durante riunioni di Comitato e nel corso di Assemblee generali e annuali
 - e. mantenere il contatto con Verdi Ticino

Art. XXI Composizione

1. Il Coordinamento è composto da almeno una persona.
2. È possibile un co-Coordinamento.
3. Il Coordinamento è composto da un massimo del 50 % di uomini cis e si cerca di avere un'equa rappresentanza dei generi.

Art. XXII Organizzazione

1. Le persone all'interno del Coordinamento sono elette per un anno e sono rieleggibili. In caso di dimissioni, una persona sostituita sarà eletta alla successiva AG.
2. Il Coordinamento si organizza autonomamente.

E. Gruppi di lavoro

Art. XXIII Compiti

1. I gruppi di lavoro contribuiscono alla formazione dell'opinione politica delle Giovani Verdi Ticino.
2. In particolare, possono preparare risposte a consultazioni, documenti di presa di posizione e regolamenti.

Art. XXIV Composizione e Organizzazione

I gruppi di lavoro si organizzano autonomamente attorno ad un tema politico od organizzativo. È possibile istituire una persona responsabile.

F. Revisore dei conti

Art. XXIV Organizzazione e Competenze

1. In collaborazione con il Comitato, la o il Revisore dei conti si occupa della corretta gestione dei conti e delle finanze di Giovani Verdi Ticino. Insieme al Comitato sorveglia la corretta gestione dei conti delle finanze di Giovani Verdi Ticino. Prepara un rapporto che viene presentato all'Assemblea Annuale.
2. La o il revisore lavora in modo neutrale e indipendente.

Art. XXV Composizione

Il posto di Revisore dei conti è costituito da almeno una persona.

IV. Mezzi e Responsabilità civile

Art. XXVII Entrate

1. Giovani Verdi Ticino si finanzia attraverso:
 - a. Tassa sociale
 - b. Contributi volontari
 - i. Donazioni
 - ii. Lasciti
 - c. Proventi da attività ed eventi propri
 - d. Contributi dei mandati
 - e. Contributo dei Verdi Ticino

Art. XXVIII Tassa sociale

1. L'importo della tassa sociale viene determinata annualmente nel corso dell'Assemblea.
2. La tassa sociale è raccolta dal Segretariato Generale di Giovani Verdi Svizzera. Un terzo (1/3) di tale somma rimane a Giovani Verdi Svizzera.
3. Su richiesta al Segretariato Generale di Giovani Verdi Svizzera si può richiedere l'esonero dalla quota della tassa sociale riservata a Giovani Verdi Svizzera (1/3).

Art. XXIX Responsabilità civile

Il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell'associazione. Ogni ulteriore responsabilità delle persone membr* è esclusa.

V. Disposizioni finali

Art. XXX Dissoluzione

L'associazione può essere sciolta nel corso di un'Assemblea Generale (extra)ordinaria con una maggioranza di 2/3 delle persone presenti.

Art. XXXI Liquidazione

Il patrimonio dell'Associazione andrà ad un'organizzazione designata dall'Assemblea Generale che persegue obiettivi simili. La distribuzione del patrimonio dell'Associazione tra membr* della stessa è esclusa.

Art. XXII Entrata in vigore

Il presente Statuto è stato adottato all'Assemblea generale del 18.06.2022 ed entra in vigore immediatamente. Sostituisce quello del 23.03.2019.

Nome Cognome **NARA VALSANGIACOMO**
Co-coordinatrice



Nome Cognome **Noemi BUZZI**
Co-coordinatrice

